

COMMISSIONE VII

DIFESA

XXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 NOVEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CORONA GIACOMO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Costruzione di un centro di idrodinamica. (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>). (2515)	219
PRESIDENTE	219
DURAND DE LA PENNE, <i>Relatore</i>	219, 220
CLOGGIATTI	220
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	220
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
FORNALE ed altri: Deroga temporanea alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (2502)	220
PRESIDENTE	220
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	221
D'AREZZO, <i>Relatore</i>	221
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	221

Discussione del disegno di legge: Costruzione di un centro di idrodinamica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2515).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2515, concernente la costruzione di un centro di idrodinamica.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 ottobre 1960. Comunico, inoltre, che la V Commissione permanente della nostra assemblea, investita del parere alla nostra Commissione, si è espressa favorevolmente.

Il Relatore, onorevole Durand de la Penne, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DURAND DE LA PENNE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame e, come già comunicato dal nostro Presidente, approvato dalla competente Commissione senatoriale, ha la sua ragion d'essere nella urgente necessità di costruire un centro di idrodinamica in Italia.

Prima della guerra esistevano tre « vasche navali » nel nostro Paese: una a La Spezia, una a Guidonia ed una a Roma. Quella di La Spezia è stata distrutta dagli eventi bellici, e così l'impianto di Guidonia. È rimasta in funzione soltanto la vasca navale di Roma che sta perdendo, gradatamente, in efficienza e capacità per effetto del cedimento del terreno sul quale è costruita, cosicché la lunghezza utilizzabile

La seduta comincia alle 9,45.

ANGELUCCI, *Segretario* da lettura del processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

della vasca si è ridotta, dagli originali 150 metri a soli 100 metri.

È quindi indispensabile provvedere alla costruzione di una nuova vasca navale. Tutti i paesi che posseggono cantieri navali e marineria fiorente, mercantile o militare, dispongono di più di una vasca. Con la cifra stanziata dal disegno di legge in esame sarà possibile costruire una vasca navale veramente moderna che servirà non solo per le necessità attuali, ma anche per quelle future. Sorvolo su una lunga esposizione dei dati tecnici in mio possesso — e che pongo a disposizione degli onorevoli colleghi — e mi limiterò a dire che il nuovo impianto conterà di due vasche più un bacino per prove in bassi fondali, con tutte le apparecchiature necessarie per effettuare le prove sui più moderni modelli per i quali la sperimentazione nelle vasche navali si rende quanto mai necessaria.

La cifra stanziata di 5 miliardi di lire formerà un mutuo trentacinquennale che sarà rimborsato dal Ministero della difesa.

Data l'importanza che la costruzione dei nuovi impianti riveste, prego gli onorevoli colleghi di voler approvare il disegno di legge, così come è già stato approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

CLOCCHIATTI. Noi siamo d'accordo per l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

«La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, istituito con regio decreto-legge 23 giugno 1927, numero 1429, quale risulta modificato dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, mutui fino all'ammontare di lire 5 miliardi, estinguibili in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione, da servire per la costruzione, l'arredamento e le installazioni di primo impianto di un centro di idrodinamica».

(È approvato).

ART. 2.

«I mutui di cui al precedente articolo saranno somministrati di volta in volta su richiesta dell'Istituto mutuatario ed autorizzazione del Ministero della difesa, rilasciata sulla base dei piani di acquisto dei terreni e dei beni strumentali o degli stati di avanzamento dei lavori per l'esecuzione di opere o di impianti».

(È approvato).

ART. 3.

«Le opere inerenti alla costruzione di un nuovo centro di idrodinamica dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale sono considerate di pubblica utilità».

(È approvato).

ART. 4.

«Gli interessi maturati sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione del mutuo.

L'ammortamento di ciascun mutuo, aumentato degli interessi capitalizzati, avrà inizio non oltre il secondo anno successivo a quello della parziale o integrale somministrazione della somma mutuata. L'onere relativo farà carico allo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, che vi provvederà nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti del medesimo stato di previsione».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fornale ed altri: Deroga temporanea alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (2502).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2502, d'iniziativa degli onorevoli Fornale, Fusaro, Chiafante ed altri, concernente la deroga temporanea alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1960

Comunico che la V Commissione permanente, investita del parere alla nostra Commissione in merito alla proposta in esame, si è espressa favorevolmente per la sua approvazione.

Come gli onorevoli colleghi, ricorderanno, il Relatore, onorevole D'Arezzo, ha già svolto, in una passata seduta, la sua relazione chiara, meditata ed esauriente, e, quindi, oggi si limiterà a fornire quegli schiarimenti che gli onorevoli colleghi ritenessero di chiedergli ulteriormente.

Comunico, inoltre, che, poiché nella prima stesura della proposta di legge non si accennava alla copertura della spesa relativa, si è ovviato a questa lacuna con l'inserimento, fra l'articolo 1 e l'articolo 2 della proposta (il quale diventerà ora articolo 3), di un articolo 2 relativo alla copertura, di cui darò lettura in sede di esame dei singoli articoli. Anche per questo articolo aggiuntivo, la V Commissione ha espresso parere favorevole.

Tutto ciò premesso, dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge, con l'inserimento dell'articolo 2 relativo alla copertura, annunziato dall'onorevole Presidente.

D'AREZZO, *Relatore*. Anche il Relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

«In deroga alla tabella n. 4 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono effettuate nell'anno 1961 due promozioni al grado di generale di divisione dei carabinieri in servizio permanente effettivo: la prima sotto la data del 1° gennaio 1961, la seconda sotto la data del 1° luglio 1961.

Per l'iscrizione dei generali di brigata dei carabinieri in servizio permanente effettivo nel quadro di avanzamento a generale di divisione per l'anno 1961 si osservano le disposizioni degli articoli 30 e 60 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Le eccedenze che per effetto delle norme di cui ai precedenti commi si formeranno nell'organico del grado di generale di divisione dell'Arma saranno riassorbite: la prima mediante il collocamento in soprannumero all'organico di un generale di divisione dell'Arma stessa sotto la data del 31 dicem-

bre 1961 con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137; l'altra con la prima vacanza che si formerà nell'anno 1962 nel grado di generale di divisione dell'Arma».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al nuovo articolo 2. Ne do lettura.

ART. 2.

«All'onere di lire 1.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1960-61 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 229 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 (ex articolo 2).

ART. 3.

«La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1961».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito posta in votazione a scrutinio segreto insieme con il disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge e sulla proposta di legge approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

«Costruzione di un centro di idrodinamica» (n. 2515):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1960

e sulla proposta di legge:

FORNALE ed altri: « Deroga temporanea alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ». (n. 2502).

Presenti e votanti 34

Maggioranza 18

Voti favorevoli 34

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Amiconi, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Bonfantini, Buffone, Carra, Chiatante,

Clocchiatti, Corona Giacomo, Cossiga, Cuttitta, Dante, D'Arezzo, Durand de la Penne, Fanelli, Fornale, Galli, Gioia, Gorreri Dante, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Lupis, Nucci, Veronesi, Villa Ruggero.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI